



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci

Alla udienza del 18/01/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21 R.G. promossa da:

con il patrocinio degli avv.ti MALANDRINO CLAUDIA, BRUSCHI FLAVIA e AIELLO
FILIPPO

RICORRENTE

contro:

INPS

con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO

RESISTENTE

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, poi riuniti, le ricorrenti hanno proposto opposizione avverso le comunicazioni di ripetizione di indebito datate 12 e 17.2.2020 (e per la sentenza n. 537/2019 del 5 e 18.2.2020), con le quali l'Inps ha chiesto la restituzione delle somme relative alla mobilità, con correlati A.N.F., nonché alle prestazioni integrative Fondo Trasporto Aereo, corrisposte a seguito del licenziamento collettivo intimato dal datore di lavoro Alitalia Cai in data 31.10.2014 e risultate non dovute a seguito della sentenza di reintegra del Tribunale di Civitavecchia n. 537/2019, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 1008/2020 del 7.5.2020 (e per la sentenza n. 1008/2020 del 7.5.2020 a seguito di sentenza del reintegra del Tribunale di Civitavecchia n. 537/2019, confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1008/2020 del 7.5.2020).

A sostegno delle domande le ricorrenti, precisato che le sentenze del Tribunale di Civitavecchia sopra indicate, pur disponendo la reintegra delle lavoratrici, aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 12 mensilità ai sensi del comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav., hanno assunto l'irripetibilità delle somme richieste dall'Inps, deducendo, in via principale, la compatibilità delle prestazioni previdenziali con l'indennità di natura risarcitoria corrisposta dal datore di lavoro, ed in subordine, la ripetibilità di quanto versato dall'Inps nei soli limiti della minor somma percepita dal datore di lavoro, pari appunto a 12 mensilità.

Si è costituito l'Inps che ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del giudice amministrativo, sul presupposto che le ricorrenti avrebbero richiesto l'annullamento di atti amministrativi; nel merito l'Inps ha contestato la fondatezza della tesi attorea, deducendo, sostanzialmente il venir meno del requisito della disoccupazione involontaria in forza della disposta reintegra e, conseguentemente l'inesistenza del diritto all'indennità di mobilità ed alle prestazioni previdenziali accessorie anche a carico del Fondo Trasporto Aereo.

L'eccezione pregiudiziale è infondata.

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza ed irripetibilità dell'indebito comunicato dall'Inps avente ad oggetto prestazioni di mobilità, in relazione alle quali sussiste la competenza del giudice ordinario del lavoro ai sensi dell'art. 444 c.p.c., a nulla rilevando che, fra i motivi di asserita lesione del diritto soggettivo alle prestazioni temporanee suddette, vi sia (anche) l'eventuale vizio di motivazione della comunicazione di indebito dell'ente previdenziale.

Nel merito: i fatti di causa sono pacifici fra le parti, come è pacifico che le ricorrenti a seguito del licenziamento avessero diritto alle prestazioni di mobilità ed accessorie corrisposte dall'Inps.

La questione controversa concerne piuttosto la sorte di tali prestazioni a seguito delle pronunce giudiziali che hann annullato i licenziamenti e disposto la reintegra ai sensi dell'art. 18 comma 4 Stat. Lav.

Assume l'Inps che l'annullamento del licenziamento e la disposta reintegra determina il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire dell'indennità di mobilità e delle prestazioni accessorie erogate.

Il principio in astratto è corretto. Tuttavia deve richiamarsi la più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogate dall'Inps, il ripristino *de facto* del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino *de iure* (Cass. n. 24950/2021, n. 28295/2019 e n. 17793/2020).

Rileva espressamente Cass. n. 24950/2021: 8. *Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione.*

Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti sono state effettivamente reintegrate ed in esecuzione della pronuncia giudiziale il datore di lavoro ha corrisposto loro l'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione.

La circostanza che tale somma abbia natura risarcitoria non consente di ritenerne la compatibilità con i trattamenti corrisposti dall'Inps, posto che l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 comma 4 non spetterebbe se il licenziamento fosse legittimo, spettando invece in tal caso i trattamenti di mobilità. Dunque indipendentemente dalla natura retributiva o risarcitoria del quantum corrisposto dal datore di lavoro a seguito della reintegra, è chiara l'incompatibilità con il trattamento corrisposto dall'Inps, poiché elemento comunque di entrambi i trattamenti è proprio il licenziamento, quale causa della disoccupazione involontaria.

La domanda principale delle ricorrenti non può pertanto essere accolta.

I principi giurisprudenziali sopra esposti consentono invece di accogliere la domanda subordinata delle lavoratrici.

Se è vero infatti che le ricorrenti sono state reintegrate nel rapporto di lavoro, è altresì vero che, per le caratteristiche della tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18 Stat. Lav., detta reintegra non è stata piena, ma attenuata, avendo corrisposto il datore di lavoro non già tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento sino all'effettiva reintegra (come nel caso della reintegra piena prevista dall'art. 18 ante riforma e/o dall'art. 18 comma 1 come modificato – sulla cui scorta è stata elaborata tutta la giurisprudenza citata dall'Inps -), bensì solo un'indennità corrispondente a 12 mensilità della retribuzione a fronte di uno stato di disoccupazione durato oltre 5 anni.

E' chiaro dunque che nel caso di specie le ricorrenti non sono state pienamente reintegrate sotto il profilo retributivo e, dunque, le stesse dovranno restituire i trattamenti percepiti nei soli limiti di quanto poi percepito dal datore di lavoro a seguito della pronuncia giudiziale di reintegra.

Del resto, nel senso della ripetibilità delle somme indebite nei limiti di quanto effettivamente percepito dal lavoratore, vi è la giurisprudenza relativa alla diversa, ma omologa, questione della non ripetibilità delle ritenute fiscali operate sulle quote indebite (Cass. 19735/2018): la ripetibilità delle sole somme nette si fonda proprio sul presupposto che le "ritenute fiscali" non sono mai effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

In parziale accoglimento del ricorso, deve pertanto dichiararsi il diritto dell'Inps alla ripetizione delle somme nette corrisposte a titolo di mobilità, con correlativi A.N.F, e per prestazione di Fondo Trasporto Aereo, nei limiti di quanto percepito dalle singole dipendenti a titolo di indennità risarcitoria dal proprio datore di lavoro; con conseguente condanna dell'Inps alla restituzione di quanto eventualmente recuperato in eccedenza, oltre interessi.

Le spese di lite si compensano in ragione di un terzo, stante la parziale soccombenza delle ricorrenti, mentre i residui 2/3 si pongono a carico dell'Inps e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia (scaglione 52.000/26.000) e delle tariffe in vigore, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei compensi medi previsti dalle tariffe in vigore, disposto l'aumento del 10% per la pluralità di parti, nell'importo di € 5.870,00 in favore delle ricorrenti in solido, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, dichiara il diritto dell'Inps alla ripetizione delle somme nette corrisposte a ciascuna ricorrente a titolo di mobilità, con correlativi A.N.F, e prestazioni di Fondo Trasporto Aereo, nei limiti di quanto percepito dalle stesse a titolo di indennità risarcitoria dal proprio datore di lavoro;

condanna l'Inps alla restituzione di quanto eventualmente recuperato in eccedenza, oltre interessi;

condanna l'Inps alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore delle ricorrenti in solido, liquidati in € 5.870,00 in favore delle ricorrenti in solido, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, compensando il residuo 1/3.

Roma 18.1.2022

Il Giudice

F. R. Pucci